CAMERA DEI DEPUTATI N. 1992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNIERI, FORA, LIZZADRI, SANNICOLÒ, PIERACCINI, BARBIERI e BUZZELLI

Annunziata il 12 giugno 1951

Modifiche ad alcune disposizioni in materia di assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono necessarie alcune disposizioni di aggiornamento delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, al fine di adeguare le norme stesse alla situazione presente, tenendo conto della svalutazione monetaria che ha tolto praticamente pressoché ogni significato alle disposizioni di cui trattasi.

L'aggiornamento riguarda le forme di assicurazione facoltativa, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori indipendenti, e sia che si tratti già di assicurati obbligatori, sia nel caso di assicurati non obbligatori.

Si realizza con la assicurazione facoltativa un correttivo alla rigidità del sistema, introducendo un temperamento nel campo di applicazione e nella indicazione dei requisiti necessari per godere dell'assicurazione. Ma è anche fuori di dubbio che si tratta in sostanza di una forma anacronistica di assicurazione, basata sul sistema della capitalizzazione; e nella quale inoltre, sono applicate tabelle di liquidazione delle pensioni calcolate su base analoga a quella delle assicurazioni private, senza che per converso sia possibile l'estinzione della assicurazione a richiesta dell'interessato.

È quindi evidente la portata circoscritta delle modifiche che si propongono, le quali mirano, in sostanza, unicamente a consentire un più agevole rinnovo delle convenzioni stipulate in base all'articolo 86 della legge citata, in attesa di una radicale trasformazione che abbia come meta l'equiparazione fra le assicurazioni obbligatorie e quelle facoltative.

L'articolo 1 modifica il limite di lire 1000 annue pagate per imposte dirette dai lavoratori indipendenti, elevandolo a lire 100.000 annue onde consentire che il campo di applicazione dell'assicurazione facoltativa sia rispondente alla effettiva situazione di fatto.

L'articolo 2 aumenta la misura della pensione complementare a carico dello Stato, da un terzo alla metà e da un sesto ad un quarto della pensione costituita con i versamenti volontari; rispettivamente per gli assicurati non obbligatori e per quelli obbligatori; e stabilisce il principio che, in ogni caso la pensione complementare non deve essere inferiore alla quota complessiva di concorso dello Stato per l'assicurazione obbligatoria; con questo si tende ad assicurare lo stesso minimo di concorso per le due forme di assicurazione.

L'articolo 3 detta norme precise in merito ai termini per l'accettazione delle domande, ed in merito ai termini per la presentazione dei ricorsi, chiarendo alcuni punti di incerta interpretazione della legge attuale.

È auspicabile che il Parlamento accolga con voto favorevole la presente proposta, che mira a consentire a molte categorie di lavoratori indipendenti la acquisizione di una forma assicurativa più favorevole di quelle ordinariamente proposte dagli istituti d'assicurazione privati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 85, n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono così modificate:

« 3°) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a lire 100.000 (centomila) ».

ART. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 94 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono abrogati e sostituiti come segue:

« La misura della pensione complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla metà e per gli assicurati obbligatori eguale alla quarta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 476 ».

« La pensione complementare a carico dello Stato non è in ogni caso inferiore alla quota complessiva di concorso dello Stato per l'assicurazione obbligatoria ».

ART. 3.

Sulle domande di iscrizione all'assicurazione facoltativa di cui all'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, presentate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, l'I. N. P. S., è tenuto ad emmettere decisione entro sei mesi dalla data della stessa domanda. Contro il rifiuto di iscrizione può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso all'interessato, al Comitato esecutivo dell'Istituto il quale decide in via definitiva.

Dopo la decisione del Comitato esecutivo e, in ogni caso, dopo decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso allo stesso, l'interessato potrà proporre azione avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.